

## SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI: **APPROVAZIONE VARIANTE N. 19 AL PRGC.**

**Il Presidente** riferisce quanto segue:

- l'amministrazione comunale ha ravvisato la necessità di predisporre una variante al vigente PRGC che regolamenti da un punto di vista urbanistico l'utilizzo delle risorse idriche presenti sul territorio per la produzione di energia idroelettrica;
- il progetto di variante è stato redatto in data maggio 2011 dal dr. arch. Fabiana Brugnoli di Torreano, su incarico affidato con determinazione del responsabile dell'ufficio comune per il servizio tecnico dell'associazione intercomunale "Alta Val Degano – Val Pesarina" n. 80 in data 09/05/2011;
- sul progetto medesimo, la Giunta comunale con deliberazione n. 102 in data 11/06/2011, ha preso atto della non assoggettabilità della variante alla procedura completa di Valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto le previsioni della stessa non determinano effetti significativi sull'ambiente.
- tale progetto, costituente variante n. **19** al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), è stato adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 15 del 16/06/2011.

Ciò premesso,

**Visto** l'avviso d'adozione della predetta variante n. 19 al PRGC apparso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del 06/07/2011;

**Attesa** la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 19 al PRGC con pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 17 punto 4 del D.P.Reg 20 marzo 2008, n. 086/Pres., avvenuta mediante pubblicazione del relativo avviso all'Albo pretorio dal 27/06/2011 al 26/08/2011;

**Preso atto** che durante il periodo di deposito non sono state presentate nei termini n. **6** osservazioni /opposizioni da parte di enti e cittadini aventi titolo;

**Che** riguardo alle predette osservazioni / opposizioni il Sindaco riferisce quanto segue:

### **OSSERVAZIONE N. 1**

**RICHIEDENTE:** FRANCESCHINO BARAZZUTTI

**OGGETTO:**

L'osservazione esprime alcune valutazioni sulla variante (... *la logica seguita ( bloccare e regolamentare ) appare contraddittoria sia della effettiva situazione di integrità dei corsi d'acqua ; non è affermata " la priorità del Comune (..) per trarre il massimo vantaggio per la locale comunità ma si accontenta di una indiretta compensazione dal privato concessionario (..) scambio ambiente /denaro" ; che la variante è contraddittoria in quanto in genere i proponenti sono per lo più estranei alla Val Pesarina ed esclude quella della locale Amministrazione dei Beni Frazionali di Pesariis ; il deliberato di adozione non è accompagnato da un ordine del giorno alla Regione affinché legiferi in merito . )*

La richiesta è di estendere il vincolo di non utilizzo a fini energetici a tutti i corsi d'acqua.

**PARERE**

L'osservazione non può essere accolta in quanto l'estensione a tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale del divieto al prelievo idrico a fini energetici non costituisce l'obiettivo assunto dalla variante che è invece quello di limitare l'azione di prelievo ad alcuni corsi regolamentandone le modalità.

Per quanto riguarda le valutazioni espresse nell'osservazione si fa solo rilevare che nella variante non vi è alcun contenuto che possa essere inteso come " scambio ambiente e denaro" trattandosi invece , come riportato nell'articolato normativo di una convenzione che ha per contenuti "modalità , condizioni e tempi di realizzazione

delle opere”;che nella redazione della variante non si è ovviamente preso a riferimento la residenza di eventuali proponenti non essendo questo un criterio di natura urbanistica .

---

## **OSSERVAZIONE N. 2**

RICHIEDENTE: SOCIETÀ PESCATORI VAL PESARINA – Giacomino Gonano, Antonello Vuan, Luca Baron

### **OGGETTO:**

L’osservazione esprime alcune valutazioni sulla situazione determinatasi nel territorio comunale a seguito delle attività di prelievo idrico (*... a seguito del prelievo idrico determinato dall’attività di produzione di energia , i corsi d’acqua della Val Pesarina hanno subito una diminuzione della portata idrica pari al 76% e che tale situazione ha determinato effetti pesantemente negativi sulla fauna ittica e , più in generale , sul patrimonio naturalistico della valle... con grave danno dell’interesse turistico*).

La richiesta è il “ blocco e rifiuto di tutte le richieste di concessione sul torrente Pesarina e sui rii suoi affluenti”.

### **PARERE**

La situazione descritta nell’osservazione contiene molte delle considerazioni che hanno indotto all’adozione della variante di cui trattasi che non ha però l’obiettivo di determinare il divieto generalizzato al prelievo idrico ma quello di limitarlo ad alcuni corsi regolamentandone le modalità.

L’osservazione non può essere accolta in quanto non è nelle facoltà dell’Amministrazione Comunale disporre il rifiuto generalizzato delle richieste di concessione.

---

## **OSSERVAZIONE N. 3**

RICHIEDENTE: SOCIETÀ PESCATORI VAL PESARINA – Giacomino Gonano

### **OGGETTO:**

L’osservazione esprime alcune valutazioni sulla variante (*... nella variante non è stato preso a riferimento la carta ittica E.T.P. né il programma di ripopolamento e crescita del pesce in programma da alcuni anni nel tratto più a monte del torrente Pesarina e degli affluenti rii Siera, Tesis, Jalna, Rio Scuro e Possal, Dentro, Liana, Mazzaretto ,Sostasio e Bianco ; fa riferimento ai vari decreti del Servizio VIA della Regione “ (...) ambito di bacino già caratterizzato dalla presenza di numerose altre centrali idroelettriche e di altre opere idrauliche” che interpreta come un’affermazione che “il territorio è già saturo e alquanto bisognoso di maggiore tutela “ (...)*)

La richiesta è l’estensione della “ non suscettibilità di utilizzazione a fini energetici “ ai corsi della zona a monte di Pesariis in particolare del rio Siera ,Tesis,Jalna Rio Scuro e Possal.

### **PARERE**

La situazione descritta nell’osservazione contiene molte delle considerazioni che hanno indotto all’adozione della variante di cui trattasi che non ha però l’obiettivo di determinare il divieto generalizzato al prelievo idrico ma quello di limitarlo ad alcuni corsi regolamentandone le modalità.

L’osservazione non può essere accolta in quanto l’estensione del divieto ad altri corsi d’acqua richiede analisi e valutazioni non proprie della fase di osservazioni alla variante .

---

## **OSSERVAZIONE/OPPOSIZIONE N. 4**

RICHIEDENTE: SEAC srl – Claudio Crosilla

### **OGGETTO**

L’osservazione/opposizione si oppone alla variante in quanto “ (...) incide sulla situazione giuridica oggettiva della società deducente “

### **PARERE**

Indipendentemente dall'effettiva ravvisabilità di un interesse pretensivo in capo alla predetta società, si osserva quanto segue:

- non si ritiene sussistere il denunciato sviamento di potere atteso che il Comune agisce per ambito delle competenze dettate dall'art. 4 della L.R. 16/2008 del 5/12/2008, senza porsi in contrasto con alcuna disposizione normativa emanata da enti sovraordinati. Tra le competenze dirette dell'Amministrazione comunale, attraverso gli strumenti normativi ammessi quali il PRGC, appare evidente anche la pianificazione dell'utilizzo del proprio territorio.
- nessuna contraddittorietà pare sussistere nell'ammettere la possibilità di future convenzioni essendo in tali ipotesi il Comune vincolato nelle proprie decisioni al rispetto della tutela delle risorse idriche. Risulta espressamente prevista la finalità di garantire il controllo degli interventi in relazione soprattutto alla qualità ambientale delle aree interessate (finalità eventualmente perseguibile con la previsione di compensazioni di tipo ambientale proprio a tutela della salvaguardia del territorio).
- l'istruttoria posta a base della delibera non può definirsi "perplesso e contraddittoria": irrilevante la circostanza che, nella discussione che ha preceduto l'adozione della variante, si sia ipotizzato di prendere in considerazione l'esito di un procedimento pendente;
- non pare ravvisabile nemmeno la contestata disparità di trattamento ciò in quanto: la situazione della SEAC srl diverge profondamente da quella del soggetto che ha in essere un contenzioso con l'Amministrazione regionale ed in quanto nessuna norma "di favore" è stata prevista a tutela della situazione giuridica soggettiva dell'Amministrazione Beni Frazionali di Pesariis (priva di qualsiasi rilievo giuridico l'asserzione secondo cui, in ipotesi di esito positivo della vertenza all'epoca in essere presso il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, si sarebbe potuto "valutare" la situazione);
- nessun affidamento giuridicamente tutelabile in ordine ad una immutabilità del quadro urbanistico pare rinvenire nella posizione della SEAC srl; in ogni caso appare chiaro come un eventuale interesse imprenditoriale del privato, anche se connesso all'interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili, possa essere destinato a soccombere a fronte del primario interesse di salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ampiamente motivato.

---

## **OSSERVAZIONE N. 5**

RICHIEDENTE: CIRCOLO LEGAMBIENTE DELLA CARNIA-VAL CANALE – Marco Lepre

OGGETTO:

L'osservazione esprime alcune articolate valutazioni sulla situazione del prelievo idrico a fini energetici nelle aree montane e più in particolare sulla necessità di tutelare anche altre aree del territorio comunale.

La richiesta è quella di incrementare sia il numero che l'estensione delle aste fluviali nelle quali è interdetto il prelievo.

PARERE

Le considerazioni espresse nell'osservazione sono in gran parte le stesse che hanno indotto all'adozione della variante di cui trattasi che non ha però l'obiettivo di determinare il divieto generalizzato al prelievo idrico ma quello di limitarlo ad alcuni corsi regolamentandone le modalità.

L'osservazione non può essere accolta in quanto l'estensione del divieto al prelievo a fini energetici ad altri corsi d'acqua richiede analisi e valutazioni non proprie della fase di osservazioni alla variante.

---

## **OSSERVAZIONE N. 6**

RICHIEDENTE: DARIO GONANO

OGGETTO:

L'osservazione esprime una serie articolata di considerazioni finalizzata a evidenziare una situazione che richiede un'azione di tutela estesa a tutti i corsi d'acqua del territorio comunale ( *nell'elencazione degli affluenti del Torrente Pesarina non sono presenti alcuni Rii per i quali non risulta chiaro quali siano i criteri (...); nella Carta delle acque ETP tutti i Rii della Val Pesarina sono di classi I e quindi dovrebbero essere tutti soggetti a tutela (...); per le aste fluviali escluse dalla " non suscettibilità di utilizzazione a fini energetici " la sola cantierabilità causerebbe degli impatti permanenti; elementi di valutazione per l'individuazione delle aste fluviali escluse dalla " non suscettibilità di utilizzazione a fini energetici " in ragione della tutela del paesaggio sono la Direttiva Europea sulle Acque, la Direttiva Europea Habitat, l'inserimento delle Dolomiti nella lista del Patrimonio Mondiale; le briglie attualmente presenti sul torrente Pesarina riducono i rischi di erosione mentre non è prevedibile l'effetto delle centraline realizzate in sostituzione di tali manufatti rispetto al rischio; (...) vengono prodotti alcuni pareri del Servizio VIA della Regione dai quali consegue la richiesta che il vincolo sul Torrente Pesarina e affluenti e sui Rii l'alna e Siera debba essere rivalutato (...).*

La richiesta è di estendere il divieto di utilizzazione a fini energetici a tutti i corsi d'acqua.

#### PARERE

L'osservazione non può essere accolta in quanto l'obiettivo assunto dalla variante non è quello di escludere dal prelievo idrico tutti i corsi d'acqua ma quello di limitare l'azione di prelievo ad alcune aste fluviali regolamentandone le modalità come esplicitamente dichiarato nella Relazione di variante.

Le ragioni poste dall'osservazione a sostegno dell'obiettivo di estendere la tutela a tutti i corsi d'acqua sono in gran parte condivisibili ( e le indicazioni fornite certamente utili alla dimostrazione della necessità di tale azione ) ma tale azione non costituisce l'obiettivo della variante.

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla approvazione della variante n. **19** al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC) adottata con l'atto consiliare n. 15/2011 sopra citato, respingendo tutte le osservazioni /opposizioni presentate;

**Visti** i seguenti riferimenti normativi:

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e s.m.i.,

L.R. 05/12/2008, n. 16, articolo 4, comma 3;

L.R. 23/02/2007, n. 5, articolo 24;

L.R. 29/10/2009, n. 19, articolo 11;

D.P.R. 20/03/2008, n. 086/PRES., articoli 11 e 17;

dichiara aperta la discussione sull'argomento :

...

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'ufficio associato per il servizio tecnico espresso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;

... (esito votazione consiliare)

#### Delibera

1) **di decidere** come di seguito in merito alle n.6 osservazioni/opposizioni presentate al comune, di cui alle premesse:

... (esito votazione consiliare)

2) **di approvare la variante n. 19** al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC), adottata con propria deliberazione n. 15 del 16/06/2011;

3) **di riconoscere quali elementi costitutivi di tale variante**, parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se ad essa non allegati, i seguenti elaborati redatti in data maggio 2011 dal dr. arch. Fabiana Brugnoli di Torreato:

- Relazione – norme di attuazione / Relazione paesaggistica;
- Relazione di verifica preventiva degli effetti significativi sull'ambiente;
- Tavole grafiche:
  - 4.2 Zoning – Zonizzazione generale;
  - 4.3 Zonizzazione di progetto – Zonizzazione di fondo valle;
  - 4.4 Zonizzazione di progetto – Zonizzazione di fondo valle;
  - 4.5 Zonizzazione di progetto – Zonizzazione di fondo valle;

4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.